

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia, 20 maggio 2005, n. 478

È annullabile, sussistendo la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, il provvedimento con cui il sindaco dispone la revoca di un assessore senza previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento stesso.

Omissis.

Il gravame mira alla caducazione del provvedimento dell'11.6.2003, con il quale il Sindaco di ... ha disposto la revoca della nomina ad assessore comunale del ricorrente ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nonché di ogni atto preordinato, collegato e/o consequenziale.

Omissis.

In rito, va disattesa la eccezione comunale di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, individuati nei Sigg. ..., ... e ..., "nominati dal Sindaco di ... rispettivamente, assessore comunale in materia di cultura, manifestazioni e pari opportunità in sostituzione del dott. ..., come risulta dal verbale di deliberazione giuntale n. 65 dd. 22.09.2003".

Va, all'uopo, ricordato che nel processo amministrativo assume la veste di controinteressato, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ora sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, colui il quale sia nominativamente indicato nell'atto impugnato, o, comunque, sia ugualmente individuabile in base ad esso, e che abbia tratto in via diretta e immediata dall'atto stesso un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente (Cfr., T.A.R.Lazio, III, 13 maggio 1997, n. 1077).

Omissis.

Va osservato, preliminarmente, che, in base ai principi garantistici introdotti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, prima dell'adozione di un provvedimento amministrativo incidente sulle posizioni soggettive di altri soggetti, non solo deve essere dato ingresso al contraddittorio con i destinatari dell'atto, salvo sussistano particolari esigenze di celerità delle quali il provvedimento deve dare contezza, ma deve essere anche compiuta apposita istruttoria, delle cui risultanze va dato atto nella motivazione del provvedimento medesimo, insieme ai presupposti ed alle ragioni giuridiche che lo determinano (Cfr., T.A.R. Toscana, 14 marzo 1992, n.118).

Il ricorrente, oltre a lamentare il difetto di motivazione, deduce la violazione dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dell'inizio del procedimento.

Omissis.

Contrariamente a quanto opina il resistente Comune, se fosse stato ritualmente e tempestivamente notiziato in ordine all'avvio del procedimento, l'interessato avrebbe potuto, ad esempio, oltre che sostenere, per tempo ed in forma scritta, la fondatezza delle proprie tesi, esigere anche chiarimenti sugli elementi fattuali e normativi posti a base del procedimento, contestando, altresì, se del caso, la legittimità di tali presupposti, con l'obbligo, in ogni caso, per l'Autorità procedente di valutare, in sede di adozione del provvedimento finale, le osservazioni presentate dall'interessato (cfr. Csi 1 ottobre 1996, n. 269, nonché la decisione Cons. Stato, V Sez., 2 febbraio 1996, n. 132 ivi richiamata).

In conclusione – assorbiti gli altri profili – attesa la assorbente fondatezza della censura testè esaminata, il ricorso va accolto e l'impugnato provvedimento va caducato.

Omissis.